

# **LEGGE SULLE COMUNITÀ AUTOGESTITE DELLA NAZIONALITÀ <sup>1</sup>**

## **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **art. 1**

Per realizzare i diritti particolari garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia, per attuare i propri bisogni e interessi e per partecipare in maniera organizzata alle questioni pubbliche, gli appartenenti alle Comunità Nazionali, rispettivamente Italiana e Ungherese istituiscono, nei territori in cui la loro presenza è autoctona, Comunità Autogestite della Nazionalità.

### **art. 2**

Le Comunità Autogestite della Nazionalità sono persone di diritto pubblico.

## **II. ATTRIBUZIONI DELLE COMUNITÀ AUTOGESTITE DELLA NAZIONALITÀ**

### **art. 3**

Le Comunità Autogestite della Nazionalità assolvono le seguenti attribuzioni:

- deliberano autonomamente su tutte le questioni di loro competenza, in conformità alla Costituzione e alla legge;
- esprimono il consenso, in conformità alla legge, su questioni relative alla tutela dei diritti particolari delle Comunità Nazionali, in merito alle quali deliberano assieme agli organi delle comunità dell'autonomia locale;
- trattano ed esaminano questioni relative alla posizione delle Comunità Nazionali, adottano prese di posizione e avanzano proposte e iniziative agli organi competenti;
- promuovono e organizzano attività che contribuiscono a conservare l'identità nazionale degli appartenenti alle Comunità Nazionali, rispettivamente Italiana e Ungherese.

### **art. 4**

Le Comunità Autogestite della Nazionalità assolvono le attribuzioni di cui al precedente comma nei seguenti modi:

- promuovono e organizzano attività culturali, di ricerca, informative, editoriali ed economiche in favore dello sviluppo delle Comunità Nazionali;
- fondano organizzazioni ed enti pubblici;

---

<sup>1</sup> LEGGE SULLE COMUNITÀ AUTOGESTITE DELLE NAZIONALITÀ, in "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA", IV, 1994, N° 65, pp. 3643-3644.

- seguono e promuovono lo sviluppo dell'educazione e dell'istruzione per gli appartenenti alle Comunità Nazionali e, in conformità alla legge, partecipano alla programmazione e all'organizzazione delle attività educative e istruttive, nonché alla preparazione dei programmi educativi e istruttivi;
- sviluppano contatti con la nazione madre, con gli appartenenti alle Comunità Nazionali in altri stati e con le organizzazioni internazionali;
- assolvono compiti di competenza statale, in conformità alla legge;
- assolvono altre attribuzioni in conformità allo Statuto.

art. 5

Le Comunità Autogestite della Nazionalità collaborano con i rappresentanti delle Comunità Nazionali eletti negli organi delle comunità dell'autonomia locale e della Camera di Stato, con gli organi delle comunità dell'autonomia locale e con gli organi dello stato.

### **III. ORGANIZZAZIONE**

art. 6

Nei territori nazionalmente misti in cui la loro presenza è autoctona, gli appartenenti alle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese, istituiscono le Comunità Autogestite comunali della Nazionalità.

art. 7

Il massimo organo della Comunità Autogestita comunale della Nazionalità è costituito dal Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità, eletto dagli appartenenti alla Comunità Nazionale mediante elezioni dirette.

art. 8

Il diritto di voto attivo e passivo al Consiglio della Comunità Autogestita comunale della Nazionalità spetta agli appartenenti alla Comunità Nazionale che hanno diritto di voto e risultino iscritti nei particolari elenchi elettorali comunali dei cittadini, appartenenti alla Comunità Nazionale.

Le elezioni al Consiglio della Comunità Autogestita comunale della Nazionalità si effettuano di regola in contemporanea alle elezioni per gli organi delle comunità dell'autonomia locale. A tale fine si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle elezioni locali.

art. 9

Le Comunità Autogestite comunali della Nazionalità si collegano nella Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana, e rispettivamente Ungherese, della Repubblica di Slovenia.

Il massimo organo della Comunità Autogestita della Nazionalità è costituito dal Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità.

art. 10

Nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità:

- approva lo Statuto ed altri atti della Comunità Autogestita della Nazionalità;
- approva il piano finanziario e il bilancio di fine esercizio;
- elegge gli organi di lavoro e nomina i funzionari della Comunità Autogestita della Nazionalità, in conformità allo Statuto;
- assolve altre attribuzioni in conformità allo Statuto.

art. 11

Con lo Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità si determinano più dettagliatamente le attribuzioni e le competenze della medesima, la sua organizzazione, il procedimento decisionale, il modo e le forme di rappresentanza della Comunità Autogestita della Nazionalità della Repubblica di Slovenia e le modalità di elezione agli organi della Comunità Autogestita della Nazionalità.

Con lo Statuto si determinano pure il modo e le forme di collaborazione della Comunità Autogestita della Nazionalità con organizzazioni, associazioni, unioni ed altre forme di attività istituite dagli appartenenti alle Comunità Nazionali per attuare i propri diritti particolari.

#### **IV. RAPPORTO CON GLI ORGANI DELLE COMUNITÀ DELL'AUTONOMIA LOCALE**

art. 12

Le Comunità Autogestite della Nazionalità inoltrano alle comunità dell'autonomia locale proposte, iniziative e pareri sulle questioni relative alla posizione delle Comunità Nazionali e alla conservazione delle peculiarità dei territori nazionalmente misti.

Gli organi delle comunità dell'autonomia locale devono esaminare le iniziative di cui al precedente comma e prendere posizione in merito.

art. 13

Prima di dare il consenso su questioni relative ai diritti particolari degli appartenenti alle Comunità Nazionali, i rappresentanti della Comunità Nazionale eletti ai consigli delle comunità dell'autonomia locale, devono acquisire il consenso delle Comunità Autogestite della Nazionalità.

art. 14

Le comunità dell'autonomia locale devono assicurare alla Comunità Autogestita della Nazionalità gli spazi indispensabili e altre disponibilità materiali per il loro lavoro.

## **V. RAPPORTO CON GLI ORGANI STATALI**

### art. 15

Le Comunità Autogestite della Nazionalità inoltrano alla Camera di Stato, al governo e agli altri organi statali proposte, iniziative e pareri su tutte le questioni di propria competenza.

Quando gli organi statali deliberano su questioni relative alla posizione degli appartenenti alle Comunità Nazionali devono prima acquisire il parere delle Comunità Autogestite della Nazionalità.

## **VI. CONTATTI CON LA NAZIONE MADRE E CON LE COMUNITÀ NAZIONALI IN ALTRI STATI**

### art. 16

Le Comunità Autogestite della Nazionalità collaborano con le due nazioni madre e con il loro Stati, con gli appartenenti alle Comunità Nazionali in altri stati e con le organizzazioni internazionali.

### art. 17

Nella preparazione di accordi interstatali relativi alla posizione delle Comunità Nazionali e alla tutela dei loro diritti partecipano anche i rappresentanti delle Comunità Autogestite della Nazionalità.

## **VII. FINANZIAMENTO**

### art. 18

I mezzi per l'attività delle Comunità Autogestite comunali della Nazionalità vengono assicurati dal bilancio del Comune, i mezzi per l'attività delle Comunità Autogestite della Nazionalità, rispettivamente Italiana e Ungherese, della Repubblica di Slovenia, invece, dal bilancio della Repubblica di Slovenia.

I mezzi per l'attività delle organizzazioni e degli enti pubblici operanti in funzione dei bisogni delle Comunità Nazionali, nonché per il finanziamento delle attività di cui all'art. 16, vengono assicurati dai mezzi delle comunità dell'autonomia locale, dal bilancio della Repubblica di Slovenia e da altre fonti, in conformità alla legge.

## **VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONE FINALE**

### art. 19

La delibera sull'indizione delle prime elezioni al consiglio della Comunità Autogestita comunale della Nazionalità e la delibera sul numero dei membri del consiglio vengono accolte dalle attuali Comunità Autogestite comunali delle Nazionalità Italiana e Ungherese nell'ambito dei territori degli attuali Comuni.

### art. 20

Le Comunità Autogestite della Nazionalità si organizzano e adeguano la propria attività alle disposizioni della presente legge al massimo entro sei mesi dalle prime elezioni degli organi delle comunità dell'autonomia locale.

### art. 21

La presente legge entra in vigore quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

m.T./L-can